

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Premessa

Il Regolamento di Istituto nasce dall'esigenza di stabilire norme indispensabili per il suo funzionamento, che non siano tuttavia sentite come imposizioni o costrizioni, ma vengano interiorizzate e vissute in modo da divenire concrete modalità operative.

Nel Regolamento gli alunni sono considerati veri protagonisti dell'ambiente scolastico, ma, come tali, devono dimostrare rispetto e attenzione ad alcune regole chiaramente formulate e condivise da tutta la comunità scolastica, a prescindere dal ruolo che le varie componenti in essa ricoprono.

E' in questo spirito che il regolamento recepisce integralmente lo Statuto delle studentesse e degli studenti e lo assume come introduzione.

Parte prima

Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

**D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 (in GU 29 luglio 1998, n. 175)
modificato ed integrato dal D.P.R. 21 novembre 2007 n° 235 (in
G.U. 18 dicembre 2007, n° 293)**

Art. 1 (*Vita della comunità scolastica*)

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 (Diritti)

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela

- della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
 - b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
 - e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
 9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
 10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 (Doveri)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche e responsabile alla vita della formale, che chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 (Disciplina)

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo

studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.
9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi

- concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
 11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni."

Art. 5 (Impugnazioni)

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.
2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale,

- e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.
4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
 5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
 6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
 7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici."

Art. 5-bis (*Patto educativo di corresponsabilità*).

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.
3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.

Art. 6 (*Disposizioni finali*)

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.



I.T.C.G.T. "ACERBO" – Via Pizzoferrato, 1 – PESCARA

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

(D.P.R. 24/6/98, n. 249, art. 5- bis, modificato ed integrato dal D.P.R. 21/11/07 n° 235)

Con il presente Patto Educativo di Corresponsabilità la Scuola intende costruire un'alleanza educativa con i genitori e gli studenti, finalizzata alla condivisione e l'osservanza delle regole che consentono l'interazione sociale degli allievi in un contesto relazionale produttivo. Si invitano, pertanto, la famiglia e gli alunni a volere collaborare con l'Istituto nella sua azione formativa, affinché le reciproche relazioni, continue e fattive, possano efficacemente condurre verso il comune impegno nella quotidiana azione educativa.

La Scuola offre agli studenti e alle famiglie:

- accoglienza, soprattutto nei confronti degli allievi con maggiori difficoltà o con particolari esigenze formative, promuovendo autostima e rispetto reciproco;
- comprensione e valorizzazione degli stili cognitivi individuali, attraverso l'adozione di strategie didattiche diversificate, per una consapevole crescita personale e culturale;
- qualità della formazione sul piano delle conoscenze, competenze e abilità;
- organizzazione didattica, per l'efficienza e l'efficacia, in vista dell'ottimizzazione dei risultati; trasparenza, dialogo aperto e rapporto di fiducia, per condividere problemi e soluzioni;
- confronto interculturale, per l'effettivo esercizio della cittadinanza nel contesto europeo;
- interazione con le richieste formative della società, operando in collegamento con il territorio; l'accesso alle nuove tecnologie, promozione della ricerca e dell'innovazione.

Lo studente si impegna a:

- rispettare i compagni, il personale scolastico, le strutture, gli arredi;
- frequentare regolarmente le lezioni;
- studiare con assiduità e serietà;
- portare sempre il materiale didattico occorrente;
- non portare soldi ed oggetti di valore;
- rispettare l'arredo scolastico;
- usare un abbigliamento sobrio e decente;
- non usare in classe, e durante le lezioni, il cellulare o altri dispositivi elettronici;
- osservare scrupolosamente l'orario scolastico e giustificare assenze e ritardi;
- evitare le assenze collettive;
- mantenere un comportamento corretto durante il cambio dell'ora e all'uscita;
 - evitare episodi di violenza, il ricorso ad espressioni offensive, volgari, oltraggiose e provocatorie.

La famiglia, per il proprio figlio, si impegna a:

- instaurare un dialogo costruttivo con i docenti;
- far rispettare l'orario di ingresso a scuola e limitare le uscite anticipate;
- giustificare sempre le assenze ed i ritardi (all'occorrenza, anche con certificato medico);
- controllare quotidianamente l'avvenuto adempimento del lavoro scolastico assegnato a casa;
- verificare, attraverso un contatto frequente con i docenti, che l'alunno rispetti le regole della scuola (corredo scolastico, divieto dell'uso del cellulare o di altri dispositivi elettronici, portare soldi e oggetti di valore, rispetto delle cose proprie e altrui, rispetto dell'ambiente scolastico, uso di un lessico adeguato, ecc.) e che partecipi attivamente e responsabilmente alla vita della scuola;
- risarcire eventuali danni prodotti a persone o cose in ambito scolastico;
- partecipare con regolarità alle riunioni ed agli incontri previsti.

Il presente Patto, valido per tutti gli aa.ss. di iscrizione dell'alunno nell'Istituto, viene sottoscritto dal genitore (o da chi ne fa le veci) e dallo studente i quali, mediante apposizione della propria firma, dichiarano espressamente di avere preso visione del documento e di accettarne i contenuti.

Pescara, _____

Firma del genitore

Firma dello studente

Parte seconda **Regolamento d'Istituto**

Art. 1 - INGRESSO DEGLI STUDENTI

L'ingresso degli studenti nelle aule avviene tra le ore 8.15 e le ore 8.20. I docenti ottemperano al loro obbligo di sorveglianza con la presenza nelle aule dal primo suono della campana. Per l'ordinato accesso degli alunni, la sorveglianza è esercitata dal personale ausiliario.

Art. 2 - GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE

Le giustificazioni degli alunni sono registrate sul Giornale di classe dall'insegnante della prima ora. Al termine di ogni mese, per coloro che hanno superato n°5 giorni di assenze si provvederà, con una comunicazione scritta, ad avvertire le famiglie.

La mancata giustificazione dell'assenza nei due giorni successivi al rientro a scuola autorizza il Coordinatore di classe ad avvertire la famiglia.

Per le assenze superiori a cinque giorni consecutivi, la giustificazione dovrà essere integrata dal certificato medico attestante che l'alunno è esente da malattie ed è in grado di riprendere l'attività scolastica. In caso di malattie infettive è richiesto il visto dell'Ufficio di Igiene della A.S.L. Per le assenze di durata superiore a cinque giorni, ma per altro motivo, gli alunni dovranno essere accompagnati da un genitore, o da chi ne fa le veci, o muniti di autorizzazione preventiva.

L'eventuale riammissione dello studente con assenza non giustificata dovrà essere specificatamente registrata sul Registro di Classe.

Art. 3 - INGRESSI IN RITARDO

Il docente della prima ora consente l'ingresso in aula degli alunni anche qualche minuto dopo le 8.20 e annota il ritardo sul Registro di Classe.

Gli studenti ritardatari devono attendere nell'atrio all'interno della Scuola (o in altro locale appositamente predisposto) fino alle 9,10 e giustificare l'ingresso in ritardo per iscritto presso il Docente Collaboratore del Dirigente Scolastico.

In mancanza di giustificazione scritta del genitore il ritardo deve essere giustificato entro il giorno successivo.

Il docente della seconda ora annota l'ingresso in ritardo sul Registro di Classe.

Dopo cinque ritardi il Coordinatore di classe invia una comunicazione alla famiglia dello studente.

Fatte salve le competenze della Presidenza, i casi di ritardi o assenze ingiustificatamente ripetuti e/o protratti, sono oggetto di discussione nei Consigli di Classe per l'adozione dei provvedimenti disciplinari: a tale scopo viene redatto periodicamente un prospetto delle assenze degli alunni a cura del Coordinatore di classe.

In caso di assenze collettive il Dirigente Scolastico può richiedere la riammissione in classe degli alunni solo se accompagnati dai genitori.

Le assenze devono essere sempre giustificate con il libretto secondo le modalità ivi riportate e con la medesima firma depositata, all'atto dell'iscrizione, dal genitore o da chi ne fa le veci.

L'alunno che abbandona la frequenza prima del quindici marzo, perde la qualifica di alunno interno.

Art. 4 - USCITE ANTICIPATE

Non sono consentite uscite prima della fine delle lezioni, se non su richiesta personale di un genitore (o di chi ne fa le veci) del minore al Collaboratore di Sede.

Art. 5 - PRESENZA IN CLASSE

Non è permesso agli studenti di assentarsi o di allontanarsi, individualmente o collettivamente, dalle aule in orario di lezione senza espressa motivazione approvata dall'insegnante e non oltre il tempo necessario, salvo specifica annotazione sul Registro di classe.

Nel cambio delle ore gli alunni non devono abbandonare l'aula né portarsi nei corridoi.

E' fatto divieto agli alunni di recarsi in sala docenti, nei laboratori, in palestra, in biblioteca o in altre aule momentaneamente vuote, se non espressamente autorizzati.

Art. 6 - ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE

Gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione e che hanno optato per l'uscita dalla Scuola non possono sostare liberamente nei locali dell'istituto, ma devono recarsi in uno spazio loro indicato per svolgere le attività alternative previste.

Art. 7 - INTERVALLO TRA LE LEZIONI

Durante l'intervallo gli studenti restano nelle aule o nell'area antistante la classe e in ogni caso non oltre l'area perimetrale dell'Istituto.

E' fatto divieto a tutti di fumare.

L'insegnante presente in aula all'inizio dell'intervallo esercita la sorveglianza sulla classe, restando nell'aula o nei corridoi e nell'atrio, o recandosi, se delegato, nelle aree cortilizie.

Art. 8 - COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI

Il comportamento degli studenti deve essere improntato alle regole del rispetto di se stessi e degli altri, della convivenza, della funzionalità della scuola. Ne sono parte integrante la cura ed il rispetto degli oggetti di proprietà degli altri e della collettività. E' pertanto severamente vietato sporcare le aule, i corridoi, gli atri, i laboratori, la palestra e le aree cortilizie.

Il collegio dei docenti, in accordo con il consiglio d'istituto, può deliberare l'incidenza della condotta e del comportamento sulle componenti della valutazione disciplinare inerenti l'attenzione e la partecipazione al dialogo educativo.

Art. 9 - DIVIETO DELL'USO DEI TELEFONINI E DI ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI

L'uso di apparecchi telefonici portatili (cc.dd. cellulari) e di ogni altro apparato elettronico (lettori mp3 e/o videogame) è tassativamente vietato durante lo svolgimento delle attività didattiche, all'inizio delle quali, pertanto, gli stessi devono essere spenti.

Il divieto, già in vigore per il personale docente e per il personale ATA coinvolto nelle attività didattiche (Circolare n° 362 del 25/08/1998), si

applica anche agli studenti, giusto quanto indicato nella Direttiva n° 30 del 15/3/2007 e n. 107 del 30 novembre 2007 del Ministro della Pubblica Istruzione che ne ha individuato l'osservanza in una sua codificazione formale nei doveri indicati nello statuto delle studentesse e degli studenti, di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n° 249.

Qualora intervengano motivi dettati da ragioni di particolare urgenza o gravità, che comportano l'esigenza di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, il docente presente in classe valuterà l'opportunità di autorizzare lo studente all'uso del telefonino ovvero di invitarlo a servirsi della possibilità, già offerta dalla Scuola, di usare gli apparecchi di telefonia fissa degli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa. In caso di non rispetto da parte di uno studente delle precedenti prescrizioni, il docente presente annoterà sul registro di classe l'infrazione, portandola immediatamente a conoscenza del coordinatore di classe.

Qualora l'infrazione venga reiterata, il coordinatore di classe avviserà la famiglia, coinvolgendola in un'azione dissuasiva ed educativa. Se il comportamento dello studente precedentemente richiamato non dovesse mutare e si dovessero verificare ulteriori infrazioni, il coordinatore riunirà il consiglio di classe in sede disciplinare per proporre adeguate sanzioni, che potranno andare dal richiamo scritto alla sospensione dalle lezioni fino a due giorni. Qualora gli apparecchi sopra ricordati fossero utilizzati, negli ambienti della Scuola, per comunicazioni improprie es. per registrare, filmare e fotografare, violando in tal modo gravemente la dignità e la riservatezza delle persone eventualmente riprese, nonché il "codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n°196, il docente responsabile della classe annoterà l'episodio sul Registro di Classe, dandone immediata comunicazione al coordinatore di classe e alla Presidenza.

Il Capo d'Istituto, constatata l'infrazione, valutata la gravità del fatto commesso e fatte salve le prerogative dell'autorità giudiziaria competente ad accertare l'eventuale reato discendente, darà immediata comunicazione alla famiglia e disporrà l'immediata convocazione del consiglio di classe per l'adozione delle opportune sanzioni disciplinari a seconda della gravità dell'episodio rilevato.

All'atto dell'iscrizione del proprio figlio alla Scuola e, comunque, all'inizio di ogni anno scolastico, i genitori dello studente dovranno sottoscrivere una dichiarazione con la quale si impegnano a collaborare con la Scuola, in una visione organica del progetto educativo, per favorire

un uso corretto degli apparecchi di cui al precedente articolo, impegnandosi, in particolare, a contattare il figlio solo in casi di necessità. Spetta al capo di istituto contestare l'infrazione a quanto disposto dal presente regolamento nei confronti del personale docente e del personale ATA, secondo quanto previsto dalla norma apposita, richiamata dalla C.M. 72 del 19.12.2006.

Art. 10 - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

In esecuzione di quanto disposto dall'art.4, 1°c., del D.P.R. 24.06.1998 n° 249, sono individuati i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri degli studenti elencati nell'art.3 della medesima norma.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

In nessun caso l'infrazione disciplinare commessa dall'allievo può influire sulla valutazione del suo profitto.

Non è in alcun modo sanzionabile la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

La successione delle sanzioni non é, né deve essere, automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni leggere anche se reiterate; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati.

La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e, quindi, l'efficacia.

Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori della Scuola, ma che siano espressamente collegate a fatti od eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione nell'ambiente scolastico.

La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal consiglio di classe.

Mancanze sanzionabili:

- ritardi ripetuti
- ripetute assenze saltuarie
- assenze periodiche
- assenze o ritardi non giustificati
- mancanza del materiale occorrente
- non rispetto delle consegne a casa
- non rispetto delle consegne a scuola
- disturbo delle attività didattiche
- linguaggio irrispettoso e offensivo verso gli altri
- danneggiamenti e/o scarsa cura della pulizia dei locali scolastici
- uso dei telefoni cellulari e/o di altri dispositivi elettronici
- violenze psicologiche verso gli altri
- violenze fisiche verso gli altri
- reati e compromissione dell'incolumità delle persone.

Quando la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell'ambiente lo studente dovrà porvi rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia e ciò in orario extrascolastico o durante le ricreazioni.

Solo in casi di comprovata necessità e per rispondere ad una precisa strategia educativo - didattica si può ricorrere a compiti di punizione per tutto un gruppo.

Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale vigente il Dirigente scolastico presenta denuncia all'autorità giudiziaria penale, in applicazione dell'art. 361 C.p..

Per l'avvio del procedimento disciplinare e sanzionatorio i fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti, indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

In caso di reati o di pericolo per l'incolumità delle persone, la durata del periodo di allontanamento è commisurata, in ogni caso, alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Durante il periodo di allontanamento l'Istituto cura con lo studente e con i suoi genitori specifici rapporti finalizzati alla preparazione del rientro dell'allievo sanzionato nella comunità scolastica.

Agli alunni che manchino ai doveri scolastici, alla disciplina, al decoro, alla morale, anche al di fuori della Scuola, sono inflitte, secondo la gravità della mancanza, le seguenti punizioni disciplinari:

a) **nota** del docente trascritta su Registro di Classe e ammonizione da parte del Coordinatore della classe medesima.

b) **notifica scritta**: Dopo tre note riportate sul registro il Coordinatore di classe o il docente interessato o il coordinatore di sede procede alla notifica scritta, che verrà controfirmata dal genitore e restituita alla scuola

b) **ammonizione del Dirigente Scolastico** e comunicazione scritta alla famiglia. Dopo cinque note riportate sul registro di classe il Dirigente scolastico procede all'ammonizione scritta, con eventuale convocazione dei genitori e/o del consiglio di disciplina.

c) **sospensione fino a quindici giorni**, inflitta dal Consiglio di classe integrato dalle componenti genitori e studenti, nei soli casi di gravi o reiterate infrazioni disciplinari.

Il Consiglio di classe valuta, su richiesta dello studente, la possibilità di convertire la sanzione nelle seguenti attività a favore della comunità scolastica, indicando modi e tempi di svolgimento:

1. attività di ricerca e approfondimento personale su un argomento funzionale alla programmazione della classe, circa il quale l'alunno sarà tenuto a relazionare ai compagni;
2. attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica;
3. riordino di cataloghi e di archivi presenti nella scuola;
4. cura parziale o totale degli spazi interni;
5. cura parziale o totale degli spazi esterni;

6. riparazione dei danni e ripristino della situazione preesistente.

L'incompatibilità di un componente del Consiglio (per es. perché fa parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) ne determina la surroga con altro studente o genitore della classe, scelto in base agli esiti delle corrispondenti elezioni scolastiche.

d) **sospensione superiore a 15 giorni**, o fino al termine delle lezioni, adottata dal Consiglio d'Istituto,

Tale sanzione può essere inflitta se concorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

1. sono stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana (es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, ecc.), oppure che hanno generato una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (es. incendio o allagamento);
2. la gravità del fatto richiede una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni;
3. l'Istituto ha verificato la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

e) **allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'a.s.**, decisa dal Consiglio d'Istituto.

La sanzione si applica solo se concorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

1. ricorrono le situazioni di recidiva nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
2. non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'a.s..

f) **esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi**, decisa dal Consiglio d'Istituto.

La sanzione si applica nei casi più gravi di quelli indicati al punto precedente e al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate.

Art. 11 - RAPPORTI GENITORI-INSEGNANTI

I colloqui individuali e/o collettivi con gli insegnati si svolgono secondo le modalità definite dal Collegio dei Docenti nell'ambito della programmazione.

Art. 12 - COMUNICAZIONI AGLI ALUNNI ED AI GENITORI

Gli insegnanti curano la puntuale consegna agli studenti del materiale informativo e di quanto debba pervenire alle famiglie.

Art. 13 - FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA

La consultazione del materiale bibliotecario da parte degli alunni è consentito solo durante l'orario di apertura e secondo le modalità che saranno fissate in apposito regolamento.

Art. 14 - UTILIZZAZIONE DELLE ATTREZZATURE PER FOTOCOPIE

Gli alunni possono richiedere le fotocopie di materiale didattico solo su espressa autorizzazione dei docenti.

Art. 15 - AULE SPECIALI E LABORATORI

L'uso dei laboratori e delle aule speciali è soggetto alle norme regolamentari generali. La cura e la manutenzione sono assicurate dai docenti, dal personale tecnico ed ausiliario. Ove necessario saranno emanati appositi regolamenti sulle modalità di utilizzo dei laboratori e aule speciali.

Art. 16 - ACCESSO DEGLI ALUNNI NELLE ORE POMERIDIANE

Nel rispetto della normativa vigente, gli studenti possono accedere ai locali dell'Istituto nelle ore pomeridiane per attività di studio, ricerca, lavori di

gruppo, attività sportive, per le attività previste dalla programmazione didattica e a condizione che siano presenti i docenti interessati e siano attività debitamente programmate.

Art. 17 - DANNI ARRECATI AL PATRIMONIO SCOLASTICO

Di eventuali ammanchi o danneggiamenti sono chiamati a rispondere coloro che li hanno provocati, fatti salvi gli eventuali provvedimenti disciplinari.

Quando non sia possibile risalire ai diretti responsabili, il risarcimento sarà dovuto da tutti coloro che hanno utilizzato la struttura e/o l'attrezzatura per ultimi prima del verificarsi degli ammanchi o dei danneggiamenti.

Art. 18 - SPOSTAMENTI TRA PALESTRA-AULA / TRA LABORATORI-AULA E TRA I PLESSI

Gli alunni che devono lasciare l'edificio scolastico per recarsi alla palestra si spostano accompagnati dal docente di educazione fisica. Durante lo spostamento è fatto divieto di fermarsi, se non per giustificati motivi, lungo il percorso.

Gli alunni procedono in gruppo ordinato ed evitano di rallentare lo spostamento. Il Docente che accompagna gli alunni può portare con sé il registro di classe, che avrà cura di riportare nell'aula al rientro della classe medesima.

Gli alunni che debbano spostarsi da una sede all'altra per l'utilizzo dei laboratori saranno accompagnati dal docente interessato sia all'andata che al ritorno in aula.

In ogni caso è fatto divieto alle classi di spostarsi tra le diverse strutture dell'Istituto senza essere accompagnati da un docente o da un ausiliario. Il docente interessato impossibilitato ad accompagnare personalmente la classe ne dà immediato avviso al Coordinatore di Sede.

Art. 19 - ASSEMBLEE DEGLI ALUNNI

Le assemblee studentesche costituiscono momento di partecipazione democratica e di crescita individuale per l'approfondimento delle problematiche della scuola e della società. Alle assemblee possono assistere i docenti ed il Dirigente Scolastico. Non possono avere luogo assemblee nei trenta giorni che precedono la conclusione dell'anno scolastico.

Gli Studenti possono riunirsi nei locali della scuola secondo le seguenti modalità:

- **ASSEMBLEE DI CLASSE.** Possono essere svolte non più di una volta al mese e per una durata non superiori a due ore. L'autorizzazione è richiesta al Coordinatore di classe dai rappresentanti di Classe almeno cinque giorni prima, con indicazione del giorno, le ore e l'ordine del giorno. La domanda di assemblea deve essere vistata dai docenti in servizio nelle ore richieste per l'adunanza. Le assemblee di classe non possono essere tenute sempre nelle stesse ore della settimana, o per le stesse materie. Durante l'assemblea possono assistere i docenti dell'ora interessata. Il docente vigila comunque nei pressi dell'aula e interrompe l'assemblea in caso di comportamento scorretto.
- **ASSEMBLEE DI ISTITUTO.** L'Assemblea di Istituto riunisce tutti gli studenti della scuola. La durata non può essere superiore alle ore di lezione della giornata, e normalmente a partire dalle ore 10.00. L'assemblea deve dotarsi di un proprio regolamento che viene inviato per conoscenza al Consiglio di Istituto ed al Dirigente Scolastico. Assemblea di Istituto può essere convocata dal Comitato Studentesco o dal 10% degli studenti e ad essa possono partecipare esperti esterni, previa autorizzazione del Consiglio di Istituto. In ipotesi di carenza di locali idonei ad accogliere l'Assemblea di Istituto si ricercheranno forme che consentano comunque le riunioni anche mediante assemblee parziali come previsto dall'art. 433 DPR n. 416 e dall'art. 13 e 14 DPR 297/94 e la collaborazione di enti ed istituzioni per la disponibilità di locali idonei.

In alternativa alle assemblee gli studenti possono richiedere al Dirigente Scolastico l'utilizzazione delle ore di assemblea per svolgere attività di approfondimento di temi culturali o sociali. In tale caso i rappresentanti di classe dovranno specificare le attività, i giorni prescelti e le disponibilità dei docenti che collaborano all'iniziativa.

- **ASSEMBLEA DEI DELEGATI DEGLI STUDENTI.** Quando sia necessario discutere di problemi di interesse generale e non sia possibile effettuare l'Assemblea di Istituto nelle modalità sopra indicate, è consentito ai Delegati di Classe riunirsi in assemblea in orario di lezione. La richiesta, da presentare almeno cinque giorni prima della data fissata, deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza ed il relativo ordine del giorno.
- **COMITATO STUDENTESCO.** Il Comitato degli studenti è composto dai rappresentanti eletti nei Consigli di Classe ed è integrato dai rappresentanti eletti nel Consiglio di Istituto e nella Consulta Provinciale degli Studenti. Esso è convocato da almeno il 20% dei rappresentanti di classe o dal Dirigente Scolastico. Attraverso il Comitato, il Dirigente Scolastico può comunicare notizie, iniziative, proposte generali inerenti il funzionamento dell'Istituto e l'organizzazione scolastica. Il Comitato può proporre iniziative ed indicazioni per il buon funzionamento della scuola.

Art. 20 - ASSEMBLEE DEI GENITORI

I genitori degli alunni della scuola possono riunirsi in assemblea nei locali scolastici, previo accordo con il Dirigente Scolastico con il quale concordano ora e data di svolgimento. Non possono avere luogo assemblee nei trenta giorni che precedono la conclusione dell'anno scolastico.

I genitori possono riunirsi nei locali della scuola secondo le seguenti modalità:

Art. 21 - ASSEMBLEA DI CLASSE

Riunisce tutti i genitori degli alunni di una classe ed è richiesta dai rappresentanti dei genitori. Ad essa possono partecipare i docenti ed il Dirigente Scolastico.

Art. 22 - ASSEMBLEA DI ISTITUTO

Può riunire i genitori di tutti gli alunni della scuola su richiesta della maggioranza dei rappresentanti dei genitori, di almeno 100 genitori o del Presidente della Assemblea medesima (ove eletto).

Possono partecipare i docenti ed il Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico ne autorizza la convocazione sentita la Giunta Esecutiva di Istituto. La convocazione è resa nota al genitori mediante affissione all'albo dell'Istituto o comunicazione scritta inviata per il tramite degli alunni.

L'assemblea si svolge al di fuori dell'orario di lezione. Tenuto conto della capienza dell'Istituto, l'Assemblea dei genitori può realizzarsi mediante assemblee parziali per plessi, per classi parallele, per sezioni ecc., secondo modalità concordate con il Dirigente Scolastico.

Art.23 - COMITATO DEI GENITORI

Il Comitato dei Genitori è composto dai rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di Classe integrato dai rappresentanti eletti nel Consiglio di Istituto.

Esso è convocato da almeno il 20% dei rappresentanti dei genitori o dal Dirigente Scolastico. Attraverso il Comitato dei genitori il Dirigente Scolastico può comunicare notizie, iniziative, proposte generali inerenti il funzionamento dell'Istituto e l'organizzazione scolastica.

Il Comitato può proporre iniziative ed indicazioni per il buon funzionamento della Scuola.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento d'Istituto si applicano le norme vigenti in materia.

Parte terza

Regolamento Disciplinare

A) COMPORTAMENTI LESIVI DELLA DIGNITA' PERSONALE E DELLA SICUREZZA

“La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno...”.
(Statuto delle studentesse e degli studenti, art.1, comma 2)

“Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'Istituto, dei Docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi”. (Statuto delle studentesse e degli studenti, art.3 comma 2)

Tanto premesso è vietato:

- A1) pronunciare espressioni offensive, volgari, oltraggiose e assumere atteggiamenti di provocazione;
- A2) compiere scherzi di dubbio o pessimo gusto;
- A3) urtare, minacciare, alzare le mani su chiunque, in particolare sui compagni più piccoli;
- A4) danneggiare, sottrarre indebitamente oggetti personali e denaro o estorcerli ai legittimi proprietari;
- A5) introdurre nei locali scolastici strumenti di offesa, bevande alcoliche, materiali non convenienti alle finalità formative e sostanze stupefacenti e psicotrope di qualsiasi tipo.

- A6) usare telefonini ed altri dispositivi difformemente da quanto espressamente previsto dal Regolamento specifico, parte integrante del Regolamento di Istituto e dalla normativa vigente.

B) NEGLIGENZE NEI DOVERI SCOLASTICI E MANCATO RISPETTO DELLE NORME DELLA COMUNITA' SCOLASTICA

“ Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli Istituti”. (Statuto delle studentesse e degli studenti, art.3 comma 4)

Pertanto è vietato:

- B1) assumere comportamenti di ostentato disinteresse nei confronti dello studio in generale e di talune discipline in particolare;
- B2) mancare di rispetto delle norme previste nel Regolamento d'Istituto sulle assenze e sui permessi di entrata e di uscita;
- B3) tenere accesi cellulari, walkman e simili in aula e durante le attività didattiche;
- B4) disturbare il corretto svolgimento delle lezioni e delle assemblee di classe e di Istituto;
- B5) non dichiarare la propria identità al personale scolastico che ne faccia esplicita richiesta;
- B6) lasciare, al termine delle lezioni, sotto il proprio banco o negli armadi di classe, o in altro locale della scuola, indumenti personali, scarpe, generi commestibili, carta da gettare, libri disposti in modo disordinato;
- B7) tappezzare le pareti delle aule e dei locali scolastici con fogli e manifesti di vario tipo, non autorizzati da tutti i docenti;

- B8) utilizzare l'ascensore di servizio senza l'autorizzazione del Dirigente;
- B9) fumare nei locali della scuola e sulle scale antincendio;
- B10) non informare, o informare in modo errato, i familiari sui risultati scolastici conseguiti e non far conoscere o firmare le comunicazioni ufficiali della scuola e le note dei Docenti o del Dirigente;
- B11) non attenersi alle norme che regolano i viaggi d'istruzione e le visite guidate.

C) COMPORAMENTI LESIVI DELLE NORME IGIENICHE E DEL PATRIMONIO

“Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola” (Statuto, art.3, commi 5 e 6).

Pertanto è vietato:

- C1) sporcare, rovinare in qualsiasi modo le pareti, i muri ed i pavimenti dell'edificio scolastico (aule, corridoi, laboratori, servizi, biblioteche, palestre, spogliatoi, facciata esterna, ecc);
- C2) danneggiare le suppellettili della scuola, le attrezzature dei laboratori, le tecnologie informatiche, i libri delle biblioteche;
- C3) disturbare la quiete pubblica diurna e notturna;
- C4) non osservare le disposizioni dei docenti accompagnatori.

Parte Quarta

Norme di regolamento dei viaggi d'istruzione e delle visite guidate

1. I viaggi d'istruzione e le visite guidate hanno finalità didattiche ed educative, rappresentano una vera e propria esperienza culturale al di fuori dell'edificio della scuola e pertanto, durante il loro svolgimento, niente è concesso che esuli dal corretto comportamento scolastico.
2. Gli studenti hanno diritto all'assistenza da parte degli accompagnatori ed a una puntuale illustrazione degli aspetti culturali, artistici e scientifici dei luoghi visitati.
3. Gli studenti hanno diritto a tutte le prestazioni alberghiere previsti dagli accordi con le agenzie.
4. Gli studenti rispondono personalmente dei danni arrecati, anche involontariamente, negli alberghi ed al patrimonio artistico, o altro, visitato.
5. Quando al programma non è prevista specificatamente l'uscita serale, è possibile concordare la medesima con il responsabile per recarsi a spettacoli o iniziative ricreative, ma solo se accompagnati da docenti presenti al viaggio.
6. Durante le ore notturne gli allievi non possono uscire dalla camera assegnata ed evitano di spostarsi da una stanza all'altra, onde non disturbare il riposo degli altri ospiti dell'albergo.
7. Qualora i viaggi non terminino di sabato, gli studenti sono tenuti ad essere presenti a scuola il giorno successivo: in caso di ritardo nell'arrivo (dopo le ore 24), il responsabile del viaggio può concedere agli studenti di giungere a scuola alla seconda ora di lezione.
8. Chi non rispetta le norme sopra riportate è escluso dalle altre attività parascolastiche previste per l'anno scolastico in corso. Qualora i docenti accompagnatori, al ritorno del viaggio, dovessero denunciare

un comportamento gravemente scorretto da parte di qualche allievo, il medesimo sarà sottoposto ai provvedimenti disciplinari previsti in relazione ai fatti compiuti e sarà escluso dalla partecipazione al viaggio d'istruzione dell'A.S. successivo.

9. In caso di sopravvenuta impossibilità di osservare il programma di viaggio per causa di forza maggiore, il docente responsabile può modificare le attività e gli itinerari secondo necessità.

Parte quinta

SANZIONI DISCIPLINARI (erogate ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti e dell'art. 328, commi e 4 del Dgls 16/4/94 n° 297)

INFRAZIONI	SANZIONI DISCIPLINARI	ORGANO COMPETENTE
Infrazioni lievi (es. A2, A6, B1, B4, B5, B6, B7, B8).	Ammonizione in classe con nota sul Registro di classe e comunicazione alla famiglia.	Docente della classe. Coordinatore della classe (per la comunicazione alla famiglia).
Infrazioni di rilievo che si ripercuotono sulla classe e sull'azione didattica (es. A1, A3, A6, B3, B4 in caso di persistenza nel comportamento, B9).	Allontanamento dalla lezione con nota sul Registro di classe e segnalazione al Dirigente o al Collaboratore di sede. Irrogazione della sanzione prevista dalla legge in caso di inosservanza del divieto di fumo nella scuola.	Docente della classe/ personale autorizzato all'irrogazione della sanzione per l'inosservanza del divieto di fumo.
Infrazioni reiterate e/o di una certa gravità (es. B2, B10, B11). Danni ai materiali se le azioni non configurano un reato (es. C1, C2) Comportamenti di cui ai punti C3 e C4.	Ammonizione scritta da far pervenire alla famiglia con eventuale richiesta di risarcimento del danno.	Dirigente scolastico.
Gravi e/o reiterate infrazioni disciplinari e fatti che turbano il regolare andamento scolastico.	Sospensione da 1 a 15 giorni con eventuale richiesta di risarcimento del danno e/o con attività a favore della Comunità scolastica.	Consiglio di classe integrato.
Reati (es. A4, A5, A6).	Allontanamento dalla scuola per una durata anche superiore a 15 giorni e commisurata alla gravità dell'infrazione o del reato con eventuale richiesta di risarcimento del danno e/o con attività a favore della Comunità scolastica.	Consiglio di classe integrato/ Consiglio d'Istituto
Reati di particolare gravità perseguibili d'ufficio per i quali l'Autorità Giudiziaria abbia avviato procedimenti penali. Fatti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone.	Allontanamento dalla scuola (anche superiore a 15 giorni) fino al permanere della situazione di pericolo o delle condizioni di accertata incompatibilità ambientale.	Consiglio di classe integrato/ Consiglio d'Istituto

PROCEDURE

- **Ammonizione in classe** con nota sul Registro di classe: il docente contesta il comportamento scorretto all'allievo (agli allievi o alla classe), consentendo di esprimere le proprie ragioni e, se non idonee a giustificare il comportamento, redige una nota sul Registro di classe e la segnala al Coordinatore della classe per la presa d'atto e per la comunicazione alla famiglia (o alle famiglie). L'ammonizione influisce sul voto di condotta.
- **Allontanamento dalla lezione.** Il docente contesta all'allievo (o agli allievi) il comportamento scorretto consentendo di esprimere le proprie ragioni; annota sul Registro di classe le motivazioni del provvedimento e fa accompagnare l'allievo (o gli allievi) dal Coordinatore di classe o, in mancanza, dal Coordinatore di Sede, perché ne prenda visione, apponga il proprio "visto" e, sentite le parti, avvii l'eventuale procedura per l'applicazione delle sanzioni.
- **Ammonizione scritta con l'eventuale richiesta di risarcimento del danno.** Il Dirigente scolastico accerta il comportamento scorretto dell'allievo (o degli allievi) su segnalazione del docente o da altro personale scolastico. Riceve la versione scritta e/o orale dell'allievo (o degli allievi) sul fatto e, se ne ricorrono le circostanze segnala l'episodio alla famiglia (o alle famiglie) con l'eventuale richiesta del danno da risarcire.
- **Sospensione da 1 a 15 giorni.** Il Consiglio di classe integrato raccoglie la versione orale e/o scritta del docente o di altro personale scolastico; consente all'allievo di esporre in forma scritta e/o orale le proprie ragioni; raccoglie ogni altro elemento o testimonianza utile e, se del caso, le ragioni addotte dalla famiglia dell'allievo. Completato l'esame del caso, predispone una relazione e assume la decisione debitamente motivata.
- **Sospensione oltre i 15 giorni o allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'a.s, o esclusione dell'allievo dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.** Il Consiglio d'Istituto raccoglie la versione orale e/o scritta del docente o di altro personale scolastico; consente all'allievo, laddove possibile,

di esporre in forma scritta e/o orale le proprie ragioni; raccoglie ogni altro elemento o testimonianza utile e, se del caso, le ragioni addotte dalla famiglia dell'allievo. Completato l'esame del caso, predispone una relazione e assume la decisione debitamente motivata.

Le sanzioni disciplinari sono irrogate a conclusione di un procedimento articolato come segue:

- **contestazione dei fatti da parte del docente o del dirigente scolastico;**
- **esercizio del diritto di difesa da parte dello studente;**
- **decisione.**

Lo studente può esporre le proprie ragioni verbalmente o per iscritto.

Per le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola e il risarcimento del danno, lo studente può esporre le proprie ragioni in presenza dei genitori.

La sanzione disciplinare deve specificare, in maniera chiara e rigorosa, le motivazioni che hanno reso necessaria la sua irrogazione.

Nei casi più gravi devono essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per il reinserimento responsabile e tempestivo dello studente durante l'a.s..

Le sanzioni disciplinari vengono inserite nel fascicolo personale dello studente.

Nel caso di sanzione che faccia riferimento a dati sensibili di altri soggetti coinvolti si applicano il Dlgs n°196/03 e il DM n°306/07 con l'indicazione dell'"omissis" sulle loro identità.

Il cambiamento della scuola non pone fine al procedimento disciplinare che segue il suo iter sino alla conclusione.